



COMUNE DI BARGE

TEL. (0175) 34.76.01

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12032

FAX (0175) 34.36.23

P. IVA 00398040048

Prot. N 11211

Ordinanza n. 80

OGGETTO: Orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione – Art. 6 L.R. 02 maggio 2016 n. 9

IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un grave problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur colpendo maggiormente quelle piu' svantaggiate culturalmente e economicamente e puo' portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi piu' estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;

Considerato che:

- il D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 cosi' recita: " Il Comune è L'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 " Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione , gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
- La Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto L.vo n. 59 26.03.2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all'articolo 12 prevede che " nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori...) l'accesso e l'esercizio di un'attività possono essere subordinati al rispetto di requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra...l'obbligo per il prestatore di fornire...altri servizi specifici";

Vista la legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, con la quale la Regione Piemonte ha disciplinato le misure per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo e l'art. 6 della legge stabilisce espressamente la facoltà dei Sindaci di prevedere, per esigenze di tutela

della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, eventuali limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

Considerato che al Sindaco, in forza delle disposizioni sopra citate, è consentito disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro in presenza di motivate esigenze di ordine sociale che rendano necessario tale intervento, per mitigare i riflessi sociali, oltre che clinici, **Ritenuto necessario**, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

Ritenuto quindi opportuno intervenire per ridurre il "range" temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedire l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce nelle quali è maggiormente probabile l'accesso degli anziani e degli adolescenti;

Ritenuto di adottare un orario di apertura per il funzionamento degli apparecchi di gioco in linea con gli orari già stabiliti in altri Comuni della Provincia di Cuneo;

Visto l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali;

Visto l'articolo 6 della L.R. n. 9/2016;

ORDINA

Di stabilire l'orario:

dalle ore 12,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, compresi i festivi,

per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.L.P.S. Regio Decreto 773/1931 collocati

- a) Negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);
- b) Negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc);

- gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.
- in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) osserva oltre a quanto sopra indicato, le seguenti disposizioni:
 - ai titolari dell'esercizio è fatto obbligo di esporre un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20 X 30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
 - ai titolari dell'esercizio è fatto obbligo di esporre all'esterno del locale un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, per la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 9/2016, con l'applicazione dei principi di cui al capo I della legge

24 novembre 1981 n. 689.

Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, sarà comminata la sanzione accessoria della chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

La presente Ordinanza:

sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Barge e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa;

Sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Cuneo, alla Questura di Cuneo, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, al Comando Stazione dei Carabinieri di Barge, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, nonché alla Regione Piemonte.

La Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Barge, 10/08/2018

F.to per la Sindaca LA VICE SINDACA
Avv. Nadia BELTRAMO